

**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

Istituzione di una commissione di indagine sull'attività
dell'E.R.S.A.P.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

" Istituzione di una commissione di indagine sull'attività dell'E.R.S.A.P."

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione e finalità)

1. E' istituita una Commissione consiliare d'indagine sulla attività svolta dall'ERSAP in applicazione delle norme contenute nelle lettere l), m) ed n) dell'art. 3 della legge regionale 28/10/1977, n. 32.

Art. 2

(Composizione e insediamento)

1. La Commissione é composta da tredici consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è delegato a provvedere alla costituzione e insediamento della Commissione d'indagine entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle designazioni nominative fatte pervenire dai Presidenti dei Gruppi entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio.

Art. 3
(Poteri)

1. La Commissione d'indagine, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di chiedere l'intervento del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori regionali, nonché dei funzionari responsabili di settori ed uffici dell'amministrazione regionale e degli amministratori, sindaci revisori e responsabili burocratici dell'ERSAP.

2. La Commissione può altresì chiedere l'intervento degli amministratori, sindaci revisori e funzionari degli organismi, enti, aziende e/o società in cui l'ERSAP risulta partecipe con quote di capitale o azioni.

3. La Commissione può acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene opportuni, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

4. La Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti all'atto della votazione.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Art. 4

(Elezione del Presidente - Validità delle riunioni)

1. I componenti la Commissione eleggono, nella prima seduta, un Presidente e un Vicepresidente, a scrutinio segreto, nonché a maggioranza assoluta per le prime due votazioni ovvero a maggioranza relativa per le successive.
2. La Commissione si riunisce previo avviso di convocazione da notificarsi almeno due giorni prima. In seconda convocazione la seduta é valida quale che sia il numero dei presenti.

Art. 5

(Funzioni di segreteria)

1. Per l'espletamento delle incombenze di segreteria la Commissione si avvale dei funzionari e delle strutture burocratiche del Consiglio regionale, giusta apposite decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 6

(Termini)

1. La Commissione relaziona al Consiglio regionale sull'indagine svolta nel termine di tre mesi dal suo insediamento.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio é delegato a concedere una sola proroga di ulteriori tre mesi, previa richiesta motivata, cui dovrà comunque essere allegata una relazione sullo stato dei lavori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to (Prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
f.to (Silvana Vernola)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 23 luglio 1986
ed é conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to (Prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
f.to (Silvana Vernola)